

## **TI\_GERICHTE 80.2001.67 vom 5. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2001.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.67)

FR: TI\_GERICHTE 80.2001.67 du 5 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 80.2001.67 del 5 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 05.06.2001 80.2001.67 Tessin Camera di diritto tributario 05.06.2001 80.2001.67 Ticino Camera di diritto tributario 05.06.2001 80.2001.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00067 Lugano 5 giugno 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 in materia di: IC/IFD 99/00 presentato da: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , ritenuto in fatto ed in diritto - che \_\_\_\_\_ nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 1'980.- di media annua per spese di trasporto; - che l'Ufficio di tassazione ha accolto la richiesta limitatamente a fr. 1'056.- di media annua; - che con il presente, tempestivo ricorso chiede che la deduzione sia portata a fr. 1'848.-; - che nella risposta al ricorso l'Ufficio di tassazione propone di elevare la deduzione a fr. 1'548.- di media annua, tenuto conto della distanza media tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rilevabile dalle tabelle ufficiali; - che con lettera del 30 maggio 2000 la ricorrente ha dichiarato di aderire alla suddetta proposta; - che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza; - che l'accordo raggiunto dalle parti nel corso della presente procedura è conforme alle leggi applicabili e alla giurisprudenza di questa Camera; - che pertanto la deduzione per spese di trasporto va stabilita in fr. 1'548.- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi, conformemente all'ultimo considerando. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.